



GREEN PASS IN AZIENDA

Vademecum per il datore di lavoro contenente indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto legge 21 settembre 2021, n.127 («Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening») nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 «GDPR», nella misura in cui tale attuazione comporta un trattamento di dati personali.

Il D.L. 121/2021 ed il contesto normativo italiano sulle certificazioni verdi:

21.09.2021: pubblicazione in G.U. del d.l. 127/2021 → estensione dell'obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro (art. 1 avente ad oggetto «disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico» e art. 3 avente ad oggetto «disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato»

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2), l'accesso in azienda è consentito solo al personale in possesso:

- **del Green Pass** (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o
- **del certificato di esenzione dalla vaccinazione** sulla base di idonea certificazione medica.

Più in dettaglio, le richiamate disposizioni hanno inserito gli artt. 9-quinquies e 9-septies nel corpo del **d.l. 52/2021** («Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19») convertito con modificazioni nella L. n. 87/2021).

Invero, il D.L. 52/2021, coordinato con la L. n. 87/2021 è l'atto che, mediante l'art. 9 «Certificazioni verdi Covid-19» ha introdotto la prima disciplina del certificato verde. In una prima fase è stato imposto per impieghi diversi dalle verifiche degli accessi dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 9 co. 2: tripartizione delle fattispecie in base alle quali è emessa la certificazione verde attestante una delle indicate condizioni.

I DATI PERSONALI TRATTATI

In base all'art. 3 del DPCM **17 giugno 2021**, il certificato verde include, a prescindere dalla condizione, tra le tre, che esso attesta, i seguenti dati: **nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato** (codice alfanumerico). Se considerati astrattamente sono meri dati comuni; tuttavia l'informazione circa il possesso da parte del lavoratore del certificato attesta la sussistenza di una delle tre condizioni precedentemente enucleate e pertanto si è in presenza di un dato personale relativo alla salute.

Per **le certificazioni di esenzione** si fa riferimento alla Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute secondo la quale la certificazione contiene: *i*) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); *ii*) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; *iii*) la data di fine di validità della certificazione; *iv*) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; *v*) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); *vi*) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

La verifica delle **certificazioni verdi Covid-19** è effettuata mediante la scansione del QR apposto sul Green Pass, utilizzando esclusivamente la APP «Verifica C19», che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le attività di verifica non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario non essendo consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione, tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza. Peraltro non è consentito richiedere copia delle certificazioni controllate/da controllare.

Per quanto attiene le modalità di trattamento delle **certificazioni di esenzione** si ritiene prudente attendere l'adozione di una eventuale circolare esplicativa o di un apposito DPCM volto ad individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, non essendo allo stato previsto alcunché.

LE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA VERIFICA E LA CONSERVAZIONE DEI DATI.

- Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma. Pertanto, ai fini dell'organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né *ex post*, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Sulla questione, si è di recente espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali che, con riferimento all'utilizzo del green pass nelle palestre, ha evidenziato come l'accoppiata di copia della certificazione verde e la registrazione della relativa scadenza, sebbene volte ad agevolare lo svolgimento dei controlli, «frustrà gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure. Inoltre, «nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro» rispetto alle circostanze che ne hanno determinato l'emissione. Pertanto, sebbene finalizzata ad agevolare i controlli – sia per gestori, che per i clienti – la condotta viola la normativa di riferimento [cfr. doc. web 9696596 – 3 settembre 2021].
- **ATTENZIONE:** la preclusione della raccolta dei dati in sede di verifica non può estendersi alla preclusione delle operazioni di registrazione, uso e conservazione dell'unica informazione necessaria ai datori di lavoro: quella dovuta all'esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde, per il fatto che a detta circostanza la legge associa precise conseguenze. Invero, il lavoratore sarà considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della certificazione e, comunque, fino a non oltre il 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza – (artt. 1 e 3, comma 6 d.l. 127/2021).



GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E GLI IMPATTI *DATA PROTECTION*

**PROCEDURA OPERATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
SUL POSSESSO DEL GREEN PASS**

**ATTO DI DESIGNAZIONE DELL'INCARICATO AL CONTROLLO
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO TRATTAMENTI**

LE MODALITÁ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS/1

Il datore di lavoro deve predisporre una apposita procedura dove vengano definite le modalità operative entro il prossimo 15 ottobre.

LE MODALITÁ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS/2

Tralasciando gli aspetti giuslavoristici del documento [es. modalità di controllo: verifica quotidiana/nel corso della giornata, a campione/su tutta la popolazione aziendale, all'atto dell'ingresso presso la portineria/presso i tornelli ove sono collocati i timbratori marcatempo], nella procedura andranno indicati i seguenti aspetti sotto il profilo della ***data protection***:

→ Individuazione con atto formale dei soggetti incaricati all'accertamento degli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art.9 *quinquies* (ambito lavorativo pubblico) e 9 *septies* (ambito lavorativo privato). In particolare tale documento deve indicare le modalità con le quali effettuare le operazioni di verifica del green pass (es. mediante l'utilizzo della App Verifica C19) in uno con gli obblighi e divieti per il medesimo incaricato (es. non effettuare copie cartacee o digitali del Green Pass).

LE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS/3

→ Previsione di una specifica informativa con la quale rendere edotti i lavoratori e, in genere, chi accede ai locali aziendali delle modalità di verifica e di trattamento dei dati personali che verranno effettuati; ciò anche tramite l'apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi di lavoro. In particolare l'informativa deve contenere tutte le prescrizioni contenute nell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e prestare particolare attenzione sui seguenti aspetti:

- **Base giuridica:** art. 6.1 lett. c) «*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*», art. 9.2. lett. b) «*il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*» e art. 1 o 3 del d.l. 127/2021, a seconda della natura pubblica o privata del datore/titolare del trattamento.
- **Finalità:** prevenire il contagio e la diffusione del covid-19 in azienda attraverso la verifica del possesso e della validità della certificazione verde (Green Pass) da parte del Titolare del trattamento.
- **Modalità di trattamento:** Indicare l'utilizzo dell'App Verifica C-19, applicazione ufficialmente riconosciuta per la verifica, tramite lettura dei codici contenuti nel Qrcode, della validità della certificazione verde degli interessati.
- **Periodo di conservazione:** Art. 13 c. 5 DPCM 17 giugno 2021 «*l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma*» [cfr. doc. web 9696958 – 6 settembre 2021 e doc. web 9696958 – 6 settembre 2021, Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III – Prot. Civ. del 10 Agosto 2021 e slide n. 5]

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

La previsione dell'effettuazione da parte del datore di lavoro/Titolare del trattamento:

- dei dati visualizzati in sede di verifica del Green Pass e quindi relativi alla presenza o meno di un certificato verde;
- dei dati dei soggetti esenti dall'obbligo vaccinale:

→ Comporta l'aggiornamento del registro in uso presso l'Azienda con l'aggiunta di questi due nuovi trattamenti di dati personali.



LE SANZIONI PER GLI INADEMPIIMENTI PRIVACY NEL SETTORE PRIVATO DI CUI AL D.L. n. 127/2021

Cosa accade se il datore di lavoro omette di adempiere gli indicati incombenti ? A quali rischi potrebbe andare incontro?

VIOLAZIONE	SANZIONE D.L. 127/2021	SANZIONE GDPR	QUALE SI APPLICA
<u>Omessa redazione di policy procedurale e organizzativa per i controlli</u> , entro il 15 ottobre 2021.	Sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 (cfr. art. 9-septies c.9 D.L. 22 aprile 2021, n. 52)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000.000,00 o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 4, GDPR)	Sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00
<u>Omessa redazione di atto formale di incarico/autorizzazione dei soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi</u> , contenente le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.	Sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00 (cfr. art. 9-septies, c.9, D.L. 22 aprile 2021, n. 52)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000.000,00 o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 4, GDPR)	Sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00
<u>Omessa o inadeguata informativa al lavoratore interessato sul trattamento dei suoi dati personali</u> , che verrà effettuato tramite la verifica del Green Pass.		Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 20.000.000,00 o fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 5, GDPR)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 20.000.000,00 o fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore
<u>Omessa integrazione del registro dei trattamenti aziendale</u> , con le informazioni relative alla nuova attività di trattamento.		Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000.000,00 o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 4, GDPR)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000.000,00 o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Avv. Marco Ferrante

